

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL MOLISE**

Prot. n. 403-24/01/2017-SC_MOL-T79-P

Allegato n. 1

Al Sig. Sindaco

al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale

all' Organo di revisione del Comune di
ORATINO

OGGETTO: deliberazione **n.24/2017/PRSP** - trasmissione

D'ordine del Presidente, si trasmette copia della deliberazione **n.24/2017/PRSP**, adottata da questa Sezione in data 24 novembre 2016, inerente l'esito e/o lo stato delle verifiche condotte **sul rendiconto 2014** di codesto Ente (art.1, commi 166 e ss., della Legge n.266/2005; art.3 comma 1 *lett.e*) e art.6, commi 2 e 3 del D.L. n.174/12 convertito con L. n.213/12).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide SABATO)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005



**DELIBERAZIONE n.24/2017/PRSP**

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 24 novembre 2016

composta dai magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti

Presidente

dott. Giuseppe Imparato

Consigliere

dott. Luigi Di Marco

Primo Referendario, relatore

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di
giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della
Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.13/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2014, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Oratino (CB)** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2014 e le risposte alle richieste istruttorie resesi necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n.59901385 del 15 novembre 2016, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

DELIBERAZIONE N.24/2017/PRSP
Sezione controllo Molise



VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.27/PRES/2016 del 15 novembre 2016 di convocazione della Sezione per il 24 novembre 2016, al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITO il Magistrato relatore;

Presenti, in rappresentanza del Comune, la Sig.ra Dora Iafelice, Assessore e Responsabile servizio finanziario e la Sig.ra Lucia Petrocelli, organo di revisione.

FATTO

In data 07 settembre 2015 (nota prot. 1836) l'Ufficio istruttorio ha provveduto a comunicare all'Ente Locale la pubblicazione della Deliberazione n. 13/2015 della Sezione Autonomie, in uno con le linee guida e il questionario, da esse definite, per la redazione della relazione al rendiconto 2014 da parte dei rispettivi organi di revisione economica finanziaria da inviare attraverso il sistema SIQuEL. Con successiva nota prot. n.2314 del 30 ottobre si è provveduto alla proroga dei termini di compilazione del questionario.

L'organo di revisione del Comune di Oratino con nota prot. n. 627 del 04/03/2016 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Questionario sul rendiconto 2014.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto di aprire la fase istruttoria a seguito di alcune irregolarità riscontrate indirizzando al Sindaco e all'Organo di

DELIBERAZIONE N.24/2017/PRSP
Sezione controllo Molise



Revisione una richiesta di chiarimenti ed instaurando, nel contempo, il contraddittorio con l'Amministrazione sottoposta a controllo.

I chiarimenti istruttori presentati con nota acquisita al prot. n. 2000 del 20 ottobre 2016 non sono valsi tuttavia a chiarire tutti i profili problematici correlati ai punti evidenziati ed emergenti dalla documentazione acquisita.

La questione è stata pertanto deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all'adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

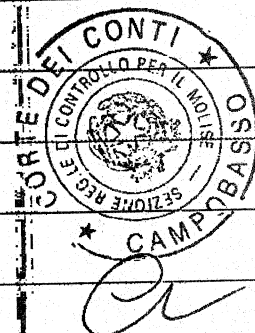
L'Ente ha trasmesso controdeduzioni con nota n. 5824 del 23 novembre 2016 acquisita il 24 novembre 2016 al protocollo Cdc n.2256.

DIRITTO

1. Dall'esame del questionario e della relazione al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Oratino, concernenti i dati del consuntivo dell'esercizio 2014, sono emerse criticità successivamente approfondite in sede istruttoria in contraddittorio con l'amministrazione sottoposta a controllo.

Di seguito vengono riportate le sole irregolarità che il Collegio ritiene non superate neanche a seguito delle contestazioni allegate all'Ordinanza di convocazione dell'odierna Adunanza pubblica e delle conseguenti controdeduzioni dell'Ente.

2. Come per l'esercizio 2013, il primo e più rilevante aspetto curato in fase istruttoria ha avuto ad oggetto la verifica del ripiano del disavanzo pregresso così come accertato con pronuncia di questa Sezione nn.27/2015/PRSP e 242/2015/PRSP, oltre all'esame del risultato di



amministrazione 2014.

Dalla acquisita documentazione risulta che il risultato di amministrazione al 31.12.2014, al lordo del ripiano dei disavanzi provenienti dagli esercizi 2012 e 2013, si è ridotto ad € 37.706,29. Il dato si desume dalla lettera a) dell'allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare al disavanzo a fine esercizio pari ad € 22.758,29 l'ente ha sommato l'importo del Fondo Svalutazione Crediti quantificato in €14.948,00.

Tuttavia il Fondo avrebbe dovuto essere pari ad € 15.542,349 valore corrispondente al 30% (cfr. comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 come modificato dall'art.11 bis comma 2 del D.L. n.76/2013) dei residui attivi provenienti dai Titoli I e III precedenti al 2010 (51.807,83), atteso che il Comune di Oratino ha richiesto l'anticipazione di liquidità ex D.L. n.35/2013.

Pertanto l'importo del disavanzo, seppur di poco, avrebbe dovuto essere aumentato ad € 38.300,639.

Quanto alle cause, ai tempi ed alle modalità dell'attività di monitoraggio dei disavanzi, nel rinviare alle precedenti pronunce sopra citate, in questa sede si coglie l'occasione per rammentare la necessità che l'Amministrazione, in tutte le fasi del ciclo del bilancio, ancori il proprio operato allo scrupoloso rispetto dei principi contabili.

Ciò, tanto in occasione della predisposizione dei bilanci preventivi, con previsioni di entrata attendibili; che in fase gestionale, attraverso la verifica per ogni accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 179 TUEL; che, infine, in fase di rendicontazione con una effettiva



[Handwritten signature]

ed analitica ricognizione della permanenza dei requisiti normativamente imposti in occasione del riaccertamento ordinario dei residui sotto la formale responsabilità dei responsabili degli uffici e dei servizi.

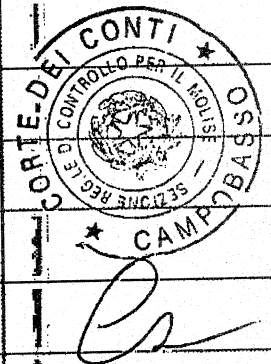
Sotto il profilo delle spese poi particolare attenzione va prestata, tra l'altro, alla congruità degli stanziamenti ed alla riduzione del fenomeno dei debiti fuori bilancio.

3. Nel solco dello spirito collaborativo che caratterizza il controllo finanziario, questa Sezione ha ritenuto di ampliare l'esame della situazione finanziaria e contabile dell'Ente anche agli aspetti inerenti il passaggio al nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n.118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014.

È stata di conseguenza esaminata la delibera giuntale di riaccertamento straordinario atteso che eventuali criticità ivi riscontrate, ridonderebbero nel calcolo del risultato di amministrazione rideterminato al 01.01.2015 oltre che sulla costruzione degli equilibri di competenza degli esercizi 2015 e successivi fatti oggetto di reimputazione di residui attivi e passivi.

Dall'esame della acquisita documentazione sono invero emersi diversi aspetti problematici che meritano di essere portati all'attenzione dell'Amministrazione per la tempestiva adozione delle necessarie misure correttive.

4. Nel corso dell'istruttoria il Magistrato Istruttore, in particolare, aveva evidenziato come a seguito dell'operazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui il disavanzo di amministrazione al 01.01.2015 di € 147.093,00 risultava aumentato ad € 295.290,90 dopo l'accantonamento a titolo di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

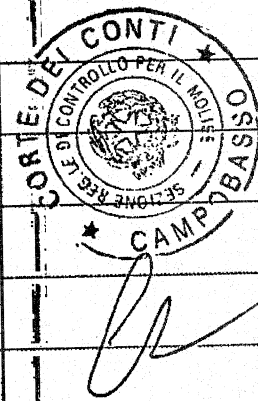


Sempre in sede di contestazioni era stato fatto rilevare che l'avvenuta cancellazione dei residui di cui al punto b) dell'Allegato n.5/2 al D.Lgs. n.118/2011 per un importo pari ad € 190.333,63 avrebbe contribuito al peggioramento del disavanzo di amministrazione e che trattandosi di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la cancellazione in parola avrebbe dovuto essere posta in essere già in occasione del riaccertamento ordinario dei residui a monte del risultato di amministrazione al 31.12.2014. Il che avrebbe determinato un aumento del maggior disavanzo per un importo corrispondente e la possibilità, non consentita, di ripianare anche tale maggior importo nell'arco temporale del trentennio ai sensi dell'art.3, comma 16, del D.lgs. n.118/2011 e dell'art.2 del DM 02/04/2015, fatta salva la possibilità di compensazione con le cancellazioni di residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate diversi da quelli provenienti da impegni ex art. 183 comma 5 TUEL vecchia formulazione.

Con la nota di controdeduzioni l'Amministrazione si è limitata a ribadire di aver fornito tutta la documentazione necessaria attraverso il deposito della deliberazione giuntale di riaccertamento straordinario dei residui e che il rientro dai pregressi disavanzi sarebbe certificato dal risultato di amministrazione a conclusione dell'esercizio 2015.

Le osservazioni del Comune di Oratino appaiono tuttavia inconferenti rispetto alle criticità contestate.

Al riguardo è innanzitutto necessario rammentare che già in occasione della pronuncia sul rendiconto 2013, questa Sezione aveva colto l'occasione per anticipare l'oggetto e le finalità dell'attuale verifica



segnalando quanto segue.

"Il Collegio ritiene doveroso, da ultimo, prendere posizione in ordine a quanto sostenuto dall'Amministrazione circa il presunto superamento del disavanzo proveniente dal 2012 in sede di applicazione del D.Lgs. n.118/2011.

Sotto questo profilo non può omettersi di rilevare come il disavanzo precedente all'introduzione del sistema contabile armonizzato, debba continuare a trovare copertura secondo il disposto dell'art. 193 TUEL.

In tali casi non è infatti consentito accedere al ripiano trentennale del maggior disavanzo di cui all'art.3 comma 16 del D.Lgs. n.118/2011, atteso che a quest'ultimo sistema di copertura si può ricorrere solo ed esclusivamente in relazione a quella quota di disavanzo ascrivibile all'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, e consistente nel peggioramento del risultato al 01.01.2015 per via della reimputazione dei residui attivi e passivi e dello stanziamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

In conclusione, mentre la quota di disavanzo iniziale al 31 dicembre 2014, deve trovare copertura interamente nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo o nei due esercizi successivi ed in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura, ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 188 del TUEL; la quota di "maggiore disavanzo", potrà trovare "copertura" nel bilancio di previsione 2015, o, nel caso di importi elevati, anche negli esercizi successivi con quote costanti ed in non più di 30 esercizi.

La Sezione pertanto si riserva di verificare la correttezza delle operazioni
DELIBERAZIONE N.24/2017/PRSP
 Sezione controllo Molise



Or

/

sopra descritte in sede di "controllo finanziario" grazie l'acquisizione, con i questionari sul Rendiconto 2014, di tutti i dati all'uopo necessari (deliberazione di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui, ex D.Lgs. 118/2011, da inviare completa dei prospetti allegati)".

Ebbene, nonostante la cennata segnalazione, la deliberazione giuntale di riaccertamento straordinario va censurata proprio nella parte in cui contempla tra le cancellazioni di residui attivi che concorrono a determinare il disavanzo complessivo, anche crediti non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, che come tali avrebbero dovuto essere espunti dai bilanci degli esercizi precedenti.

Al riguardo va innanzitutto chiarito che per "maggior disavanzo" ripianabile in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno, secondo il disposto dell'art. 3 comma 16 del D.Lgs. n. 118/2011 deve intendersi il disavanzo al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tanto premesso, in primo luogo è opportuno delimitare l'oggetto della censura che, giova ribadirlo, non riguarda di per sé la cancellazione dei residui attivi in parola, bensì la fase del passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato in cui la stessa risulta essere stata operata.

Come risulta dal sopra menzionato allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'operazione di che trattasi è stata inclusa all'interno del riaccertamento straordinario dei residui approvato con delibera giuntale la quale, benché ad essa coeva, segue, da un punto di vista logico-cronologico,

l'approvazione consiliare del Rendiconto 2014 secondo le previgenti



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

regole contabili.

Sotto questo profilo, la cancellazione dei residui di cui alla lettera b), salvo che l'Amministrazione non fornisca adeguate motivazioni, non è consentita in sede di riaccertamento straordinario, al solo considerare il disposto di cui alla lettera a) del comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 che include in questa fase esclusivamente la cancellazione dei residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e dei residui attivi e passivi correlati ad obbligazioni perfezionate ma non scadute.

Il che, a ben vedere, non è altro che la conseguenza della ontologica erroneità del mantenimento, anche nella vigenza del previgente sistema contabile, di obbligazioni attive non correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Questa categoria di crediti in effetti è caratterizzata dalla assenza del titolo giuridico, che costituisce il presupposto per l'iscrizione degli accertamenti ai sensi dell'art. 179 TUEL e per la loro conservazione in occasione del riaccertamento ordinario, a sua volta alla base dell'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 228 TUEL.

Il che rendeva necessaria l'espunzione dei suddetti crediti in sede di riaccertamento ordinario 2014.

Per l'effetto, il "maggior disavanzo" che consegue alla ridetta cancellazione, a rigore, non può scontare il rientro trentennale previsto dal comma 16 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 118/2011, con conseguente obbligo di ricalcolo al ribasso di quello predisposto a tale titolo dall'Amministrazione, unitamente al correlato obbligo di ripiano del



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

disavanzo al 31.12.2014 secondo tempi e modalità previste dall'art. 188

TUEL.

Di ciò d'altra parte si trova conferma nel disposto del D.I. MEF/RGS e Ministero Interno del 02.04.2015 che, all'art. 2 comma 1 prevede che:

"La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Pur tuttavia l'ammontare della riduzione del maggior disavanzo non può puramente e semplicemente coincidere con l'importo delle cancellazioni in parola.

Ciò in quanto consta che l'Amministrazione abbia proceduto alla cancellazione anche di residui passivi non correlati ad obbligazioni perfezionate (lettera c) del Prospetto 5/2) senza indicare alcun importo nella parte vincolata del risultato. Da ciò può desumersi, nel silenzio dell'Ente, che tali cancellazioni possano riferirsi a residui diversi da quelli cosiddetti "tecnici" in quanto provenienti da impegni della stessa natura ai sensi dell'art. 183 comma 5 vecchia formulazione.

Conseguentemente, appare giustificabile la compensazione delle passività in parola con la cancellazione, comunque non consentita in sede riaccertamento straordinario, dei residui attivi ex lettera b).



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

In conclusione, la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario di importo corrispondente al disavanzo che avrebbe dovuto essere individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 si attesta ad € 109.386,71 ovvero all'importo della somma algebrica della cancellazioni dei residui attivi (€ 190.333,63) e passivi (€ 80.946,92) non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del Prospetto 5/2. Tale quota, in aggiunta al disavanzo originariamente indicato alla lettera a) del predetto prospetto 5/2, va ripianata dal Comune di Oratino secondo le modalità previste dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la rimodulazione del piano di rientro triennale già in essere.

5. In relazione alla contrattazione decentrata infine l'amministrazione, pur a seguito di precipua richiesta istruttoria, non ha fornito il provvedimento amministrativo formale di definizione e quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2010. Ciò non ha consentito di poter procedere alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al D.L. n. 78/2010 per la contrattazione decentrata degli esercizi successivi, nonostante i prospetti relativi a questi ultimi siano stati regolarmente prodotti.

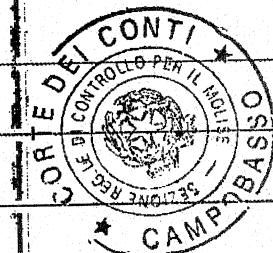
Il che giustifica la trasmissione della presente deliberazione alla locale Procura regionale.

La Sezione,

P.Q.M.

in esito all'istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione

DELIBERAZIONE N.24/2017/PRSP
Sezione controllo Molise



relativi al conto consuntivo 2014 del Comune di Oratino, nei termini e
con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

le seguenti gravi irregolarità:

- conservazione nel risultato di amministrazione al 31.12.2014 di
residui attivi insussistenti, siccome non correlati all'esistenza di idonei
titoli giuridici, cancellati in fase di riaccertamento straordinario ai sensi
dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

- sovrastima del maggior disavanzo conseguente al riaccertamento
straordinario dei residui ripianabile attraverso il ricorso al piano di rientro
trentennale di cui all'art. 3 comma 16 del D.Lgs. n. 118/2011.

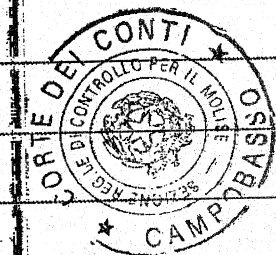
ASSEGNA

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL il termine di sessanta giorni per:

- la rideterminazione, in applicazione dei principi enunciati in parte
motiva, del risultato di amministrazione al 31.12.2014 e del risultato di
amministrazione al 01.01.2015 dopo il riaccertamento straordinario dei
residui;

- fatti salvi gli effetti finanziari già realizzatisi, la rimodulazione, a far
data dall'esercizio del deposito della presente pronuncia, del piano di
rientro già in essere ai sensi dell'art. 188 TUEL aumentandone l'importo
in misura pari al disavanzo al 31.12.2014 rideterminato secondo i criteri
indicati in parte motiva;

- fatti salvi gli effetti finanziari già realizzatisi, la rimodulazione, per le
annualità residue, del piano di rientro dal "maggior disavanzo" derivante
dal riaccertamento straordinario dei residui, così come rideterminato in



Handwritten signature

Handwritten mark

diminuzione alla data del 01.01.2015, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 2 del D.I. del 02 aprile 2015.

RACCOMANDA

- di provvedere alla previsione dei conseguenti stanziamenti di spesa a far data dal bilancio previsionale dell'esercizio di deposito della presente pronuncia;

- di dare puntuale applicazione alla norma di cui all'art. 188, co. 1- quater TUEL in base alla quale agli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo, con la sola esclusione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Oratino, all'Organo di revisione dell'ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché alla locale Procura erariale.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2016.

Il Magistrato, relatore
(I Ref. Luigi D. Marco)

Il Presidente
(Cristina Zuccheretti)

DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 24 gennaio 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Davide Sabato)